



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 02-03-01

Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA
- RIAPPROVAZIONE A SEGUITO DI MODIFICHE APPORTATE
DALLA COMPETENZA A.S.L.

L'anno duemilauno il giorno due del mese di marzo alle ore 18,52, su iniziativa del Sindaco dott. Roberto CARLA, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord. d'urgenza in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 20 e assenti n. 1 come di seguito:

CARLA' ROBERTO	P	VETRANO SALVATORE	P
PALADINI CLAUDIO	P	MILANESE FRANCESCO	P
SPAGNOLO MAURIZIO	P	MANGIA COSIMO	P
MAGGIORE GIOVANNI	P	GRECO ANTONIO	A
ARMONICO VALERIO	P	FAI FERNANDO	P
ALBANO MARIO	P	PARENTE GIOVANNI	P
CASCIONE ANTONIO	P	APRILE MARIO	P
SABATO ORONZO	P	CIPOLLA GIOVANNI	P
CATAMO LORENZO	P	CUTRINO GIUSEPPE	P
GRECO GIULIANA	P	APRILE ALESSANDRO	P
RUBERTI SALVATORE	P		

Il Consigliere Signor ARMONICO VALERIO in qualità di PRESIDENTE pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa Segretario Generale Dottor BUCCARELLA CARLO.

Immediatamente eseguibile N

Soggetta a controllo S

CORIA

DECELI

IL CONSIGLIO COMUNALE

4) c
r

Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte del Consigliere Sig. Francesco Milanese riportata insieme agli altri interventi nell'allegato "Interventi";

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n° 3819 del 6/10/93, pubbl. su B.U.R. Puglia in data 1/4/1994, è stato approvato lo schema tipo di Regolamento di Igiene e sanità Pubblica per i Comuni, oggetto di successivi chiarimenti con la Deliberazione della G.R. n° 6090 del 30/12/93;
- con propria deliberazione n. 21 del 26.03.99 avente all'oggetto "Approvazione Nuovo Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica - Affidamento incarico alla I^a Commissione Consiliare per esame con poteri redigenti - Art. 44 del Reg. Funz. Consiglio Comunale", esecutiva a termini di legge, si determinò di "....di incaricare della redazione della proposta di Regolamento di Igiene e sanità Pubblica la Commissione Consiliare "Affari Istituzionali" conferendole i poteri redigenti di cui all'art. 44 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.";
- con propria deliberazione n. 46 del 14.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione di testo regolamentare dando atto che lo stesso sarebbe stato trasmesso alle Superiori Autorità Sanitarie per l'esame e il rilascio dei pareri di competenza;
- le competenti Autorità Sanitarie hanno trasmesso, con nota prot. n. 16/208/Dir in data 20.02.2001 (prot. gen. n. 12388/90 del 20.02.2001) ".....copia del Regolamento che si è provveduto ad aggiornare in relazione alle intervenute disposizioni normative ed alle rilevate esigenze di carattere igienico sanitario meritevoli di essere sistematizzate e normate a livello locale.."

Visto il verbale della I^a Commissione Consiliare in data 26.02.2001 dal quale emerge che la stessa ha approvato il Regolamento in parola;

Ritenuto di procedere con urgenza onde munirsi del Regolamento in questione conforme allo schema tipo sopra indicato e riportante le modifiche approvate dalla Commissione Consiliare a seguito degli aggiornamenti proposti dalle Superiori Autorità Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare a tutti gli effetti di legge il Regolamento di Igiene e Sanità di questo Comune, redatto sulla base dello schema emanato dalla Regione Puglia ed integrato con le modifiche apportate dalle competenti Autorità Sanitarie;
- 2) di dare atto che il Regolamento in parola si compone di n. 253 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che lo stesso dovrà essere trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo sugli atti degli EE.LL, alle Superiori Autorità Sanitarie per opportuna dovuta conoscenza e quanto di competenza;

4) di intendere revocata, ad avvenuta esecutività del presente, ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente provvedimento.

COMUNE DI VEGGIE

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

(Art. 344 TULS R.D. 1265/34)

(Art. 9/2-m L.R. 36/84)

*(Conforme allo schema tipo R/le, approvato con DGR 3819/93 e
modificato con DGR 6090/93 e DGR 4752/95)*

Approvato definitivamente con Delibera Consiliare n. 10 del
02.03.2001 della quale fa parte integrante e sostanziale

MODIFICA DEL CC. n. 10/07

COPIA RACCOLTA

dina

INDICE

CONTENUTO E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'

CAPO I

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Contenuto.....	pag.14
Art.	2	Efficacia.....	" 15

CAPO II

AUTORITA' SANITARIA LOCALE

Art.	3	Autorità Sanitaria Locale.....	" 15
Art.	4	Esercizio delle competenze in materia di Prevenzione Collettiva.....	" 15
Art.	5	Ripartizione delle competenze sanitarie nel sistema delle autonomie.....	" 16
Art. 5/bis		Strumenti di controllo di rischi ambientali..	" 17
Art.	6	Attività di vigilanza Igienico-Sanitaria....	" 17

CAPO III

EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI

Art.	7	Raccolta dati.....	" 18
Art.	8	Movimento demografico.....	" 18
Art.	9	Relazione semestrale.....	" 18
Art.	10	Notifica delle cause di morte.....	" 19
Art.	11	Sistema informativo delle malattie infettive diffuse.....	" 19
Art.	12	Indagine epidemiologica.....	" 20

Art. 13	Isolamento e contumacia.....	"	20
Art.13\bis	Profilassi delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici.....	"	21
Art.13\ter	Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e tatuatore.....	"	21
Art. 14	Disinfezione.....	"	21
Art. 15	Disinfestazione.....	"	22
Art. 16	Derattizzazione.....	"	22
Art. 17	Vaccinazioni e modalità di esecuzione.....	"	23
Art. 18	Servizio vaccinazione.....	"	23
Art.18\bis	Eventi avversi a vaccino	"	24
Art. 19	Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica.....	"	24
Art. 20	Prevenzione antirabbica.....	"	24

CAPO IV VIGILANZA SULLE ATTIVITA' SANITARIE

Art. 21	Esercizio delle professioni sanitarie.....	"	25
Art. 22	Esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.....	"	26
Art. 23	Ambulatori medico-chirurgici e veterinari....	"	26
Art. 24	Case di cura private.....	"	28
Art. 25	Pubblicità sanitaria.....	"	28
Art. 26	Assistenza al parto.....	"	28
Art. 27	Denuncia di nato morto.....	"	29
Art. 28	Adempimenti obbligatori per i medici chirurgi nei casi di decesso, di aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse sanitario.....	"	29
Art. 29	Adempimenti dell'ostetrica.....	"	30
Art. 30	Registro dei parti e degli aborti.....	"	30
Art. 31	Disciplina del commercio dei presidi medico-chirurgici.....	"	31
Art. 32	Trasporto infermi: autorizzazione e vigilanza.....	"	31
Art. 33	Vigilanza sulle Farmacie.....	"	31

TITOLO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA, DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO

CAPO I NORME GENERALI

Art.	34	Strumenti di programmazione urbanistica....."	33
Art.	35	Concessione edilizia....."	33
Art.	36	Abitabilità e agibilità....."	35
Art.	37	Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità delle costruzioni....."	35
Art.	37/bis	Tutela della salute dei minori e degli apprendisti....."	36

CAPO II MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI

Art.	38	Disciplina igienica per i cantieri edili....."	36
Art.	39	Demolizione di fabbricati....."	37

CAPO III AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art.	40	Requisiti di salubrità dei terreni edificabili....."	38
Art.	41	Isolamento termico....."	39
Art.	42	Difesa dai rumori....."	39
Art.	43	Cortili interni....."	39
Art.	44	Pozzi di luce e chiostre....."	40
Art.	45	Pavimento dei cortili....."	41
Art.	46	Igiene dei passaggi e spazi privati....."	41
Art.	47	Umidità interna....."	41
Art.	48	Verande e balconi....."	42
Art.	49	Misure contro la penetrazione dei ratti....."	42
Art.	50	Marciapiede....."	42
Art.	51	Ringhiere e parapetti....."	42
Art.	52	Canali di gronda....."	43

Art.	53	Coperture....."	43
Art.	54	Condutture di scarico....."	44
Art.	55	Approvvigionamento idrico....."	44
Art.	56	Smaltimento reflui....."	45
Art.56\bis		Obblighi dei titolari degli scarichi esistenti"	46
Art.	57	Barriere architettoniche....."	46

CAPO IV

ABITAZIONI: REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Art.	58	Efficacia della normativa....."	47
Art.	59	Classificazione dei locali adibiti ad abitazioni private....."	47
Art.	60	Caratteristiche dei locali di abitazione privata....."	50
Art.	61	Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione....."	50
Art.	62	Illuminazione naturale diretta....."	50
Art.	63	Illuminazione artificiale....."	50
Art.	64	Aerazione dell'abitazione....."	51
Art.	65	Aerazione locali accessori....."	51
Art.	66	Impianti di condizionamento....."	51
Art.	67	Impianti di riscaldamento....."	52
Art.	68	Divieto di uso di apparecchi a combustione..."	53
Art.	69	Smaltimento dei fumi e dei vapori....."	53
Art.	70	Impianto elettrico....."	53
Art.	71	Utilizzo di bombole e serbatoi di gas....."	54
Art.	72	Ascensori....."	54
Art.	73	Scale....."	55
Art.	74	Soppalchi....."	56
Art.	75	Locali seminterrati - interrati....."	56

CAPO V

INSEDIAMENTI AGRICOLI

Art.	76	Caratteristiche delle case coloniche....."	57
Art.	77	Aree libere....."	58
Art.	78	Pertinenze per l'attività agricola....."	58
Art.	79	Approvvigionamento idrico....."	59
Art.	80	Smaltimento liquami domestici....."	59
Art.	81	Ricoveri per animali....."	59
Art.	82	Locali per la mungitura....."	61
Art.	83	Concimaie....."	61
Art.	84	Animali nel centro abitato .."	62
Art.	85	Abbeveratoi e vasche di lavaggio....."	63

CAPO VI

CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LAVORATIVA

Art. 86	Norme di carattere generale....."	63
Art. 87	Procedure autorizzative: pareri preventivi..."	64
Art. 88	Procedure autorizzative....."	65
Art. 89	Superficie....."	66
Art. 90	Altezze....."	66
Art. 91	Illuminazione....."	67
Art. 92	Microclima....."	68
Art. 93	Locali sotterranei o seminterrati....."	72
Art. 94	Servizi igienici....."	72
Art. 94bis	Locali di riposo e refettori....."	74
Art. 95	Soppalchi....."	75
Art. 96	Barriere architettoniche....."	75
Art. 97	Difesa dagli inquinanti....."	76
Art. 98	Autorimesse....."	76
Art. 99	Locali accessori delle autorimesse....."	76
Art. 100	Lavanderie....."	76
Art. 101	Industrie insalubri....."	80

CAPO VII

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Art. 102	Presidi ospedalieri....."	80
Art. 103	Case di cura private....."	81
Art. 104	Strutture sanitarie ambulatoriali e presidi sanitari soggetti ad autorizzazioni....."	81
Art. 105	Servizi di assistenza per le persone anziane....."	82
Art. 106	Strutture socio-sanitarie....."	82
Art. 106/bis	Residenze sanitarie assistenziali....."	83
Art. 107	Ambulatori veterinari....."	84
Art. 108	Farmacie....."	84
Art. 109	Depositi di prodotti farmaceutici....."	85
Art. 110	Esercizi di vendita di presidi medico chirurgici....."	85
Art. 111	Strutture di terapia fisica e di riabilitazione....."	86
Art. 112	Stabilimenti termali....."	86

CAPO VIII

STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

Art. 113	Alberghi e pensioni....."	86
Art. 114	Affittacamere....."	88

Art. 115	Abitazioni collettive....."	87
Art. 116	Dormitori pubblici....."	89
Art. 117	Villaggi turistici....."	90
Art. 118	Campeggi....."	92
Art. 119	Soggiorni di vacanza per minori....."	93
Art. 119/bis	Disciplina generale delle strutture ricettive non alberghiere....."	94

CAPO IX

STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Art. 120	Locali di pubblico spettacolo....."	94
Art. 121	Impianti sportivi all'aperto e chiusi....."	96
Art. 122	Circoli ricreativi e culturali....."	97
Art. 123	Arene estive....."	98
Art. 124	Palestre e istituti di ginnastica....."	98
Art. 125	Parchi giochi....."	99
Art. 126	Piscine....."	100

CAPO X

STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI

Art. 127	Asili nido....."	100
Art. 128	Nurseries....."	101
Art. 129	Scuole pubbliche....."	101
Art. 130	Istituti privati di istruzione....."	102
Art. 131	Biblioteche e musei....."	103

CAPO XI

ALTRE STRUTTURE

Art. 132	Istituti di pena....."	104
----------	------------------------	-----

CAPO XII

ESERCIZI PER L'IGIENE DELLA PERSONA

Art. 133	Barbieri e parrucchieri....."	105
Art. 134	Estetisti....."	105

TITOLO III

IGIENE DELL'AMBIENTE

CAPO I

ACQUA: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 135	Requisiti delle acque destinate al consumo umano....."	106
Art. 136	Schedario delle fonti di approvvigionamento.."	106
Art. 137	Protezione delle sorgenti e delle opere di presa....."	107
Art. 138	Dotazione idrica....."	107
Art. 139	Escavazione di pozzi....."	108
Art. 140	Serbatoi....."	108
Art. 141	Rete idrica....."	109
Art. 142	Rete idrica e fognatura....."	109
Art. 143	Giudizio di qualità e di idoneità d'uso....."	110
Art. 144	Inquinamento delle acque di uso potabile....."	110

CAPO II

ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL'INQUINAMENTO

Art. 145	Richiami normativi....."	110
Art. 146	Acque meteoriche....."	111
Art. 147	Deflusso delle acque....."	111
Art. 148	Smaltimento di acque reflue domestiche ed assimilate....."	112
Art. 149	Autorizzazione allo smaltimento dei liquami.."	113
Art. 150	Smaltimento di acque reflue industriali....."	114
Art.150\bis	Smaltimento fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue....."	114
Art. 151	Smaltimento delle acque di vegetazione....."	114
Art. 152	Trasporto dei liquami....."	115
Art. 153	Vigilanza e controllo....."	115

CAPO III

ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA

Art. 154	Corsi d'acqua superficiali....."	116
Art. 155	Canali di bonifica e di drenaggio....."	116

CAPO IV
IGIENE DEL SUOLO

Art. 156	Riferimenti legislativi....."	117
Art. 157	Pulizia del suolo....."	117
Art. 158	Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani....."	118
Art. 159	Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi"	118
Art. 160	Divieto di smaltimento di rifiuti in zone non consentite....."	119

CAPO V
ARIA

Art. 161	Riferimenti legislativi....."	120
Art. 162	Impianti termici ed industriali....."	120
Art. 163	Inquinamento da autoveicoli....."	121
Art. 164	Depositi e materiale....."	121
Art. 165	Protezione di materiali trasportati da autocarri....."	121

CAPO VI
RUMORI E VIBRAZIONI

Art. 166	Campo di applicazione....."	122
Art. 167	Definizione e modalità di rilevamento....."	122
Art. 168	Individuazione delle aree....."	122
Art. 169	Limiti massimi ammissibili....."	123

CAPO VII
RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Art. 170	Inquinamento....."	124
----------	--------------------	-----

CAPO VIII
RADIAZIONI IONIZZANTI

Art. 171	Riferimenti legislativi....."	124
----------	-------------------------------	-----

CAPO IX
USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 172	Riferimenti legislativi....."	125
Art. 173	Locali di deposito e vendita: Mezzi di trasporto....."	125
Art. 174	Modalità d'uso: obbligo di comunicazione....."	126
Art. 175	Modalità d'uso: condizioni di esecuzione....."	126
Art. 176	Modalità di conservazione....."	127
Art. 177	Trattamenti post-raccolta....."	127
Art. 178	Impiego di mezzi aerei....."	127
Art. 179	Controllo e vigilanza....."	128

CAPO X
ATTIVITA' VARIE

Art. 180	Cave....."	128
Art. 181	Maceri....."	129

TITOLO IV
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 182	Riferimenti legislativi....."	130
Art. 183	Organi di vigilanza....."	130
Art. 184	Autorizzazioni sanitarie....."	132
Art. 185	Autorizzazioni sanitarie: modalità per il conseguimento....."	134

CAPO II
IGIENE DEGLI AMBIENTI, DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

Art. 186	Requisiti generali....."	136
Art. 187	Laboratori di produzione e confezionamento..."	137
Art. 188	Cucine per collettività....."	138

Art. 189	Esercizi di deposito e vendita....."	139
Art. 190	Requisiti degli esercizi di somministrazione."	140
Art. 191	Manutenzione e conduzione degli esercizi e di servizi annessi....."	143
Art. 192	Caseifici e burrifici....."	145
Art. 193	Frantoi oleari....."	146
Art. 194	Stabilimenti vinicoli....."	147

CAPO III

TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 195	Autorizzazione sanitaria....."	148
Art. 196	Idoneità dei mezzi di trasporto....."	149

CAPO IV

DISCIPLINA DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Art. 197	Definizione....."	149
Art. 198	Autorizzazione....."	149
Art. 199	Aree destinate al commercio....."	150
Art. 200	Mezzi per il commercio su aree pubbliche....."	150
Art. 201	Attività permesse nella vendita....."	151
Art. 202	Disposizioni particolari per fiere, sagre, festivals, feste e manifestazioni....."	151
Art. 203	Requisiti dei chioschi....."	152

CAPO V

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 204	Requisiti....."	153
Art. 205	Autorizzazione all'installazione....."	153
Art. 206	Misure di tutela igienica della distribuzione automatica....."	153
Art. 207	Sostanze distribuite: requisiti....."	153
Art. 208	Personale addetto al rifornimento: requisiti "	153

CAPO VI

IGIENE DEGLI ALIMENTI: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 209	Formaggio grattugiato....."	154
Art. 210	Prodotti di pasticceria....."	154
Art. 211	Gelati....."	155
Art. 212	Prodotti ortofrutticoli e funghi....."	155
Art. 213	Prodotti surgelati....."	157
Art. 214	Alimenti sfusi....."	157

Art. 215	Protezione dei generi alimentari....."	158
Art. 216	Vendita promiscua....."	158
Art. 217	Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari....."	159
Art. 218	Additivi, aromatizzanti, coloranti e succedanei di sostanze alimentari....."	159
Art. 219	Residui degli antiparassitari....."	159
Art. 220	Utensili e recipienti....."	160
Art. 221	Cariche microbiche....."	160

CAPO VII NORME RELATIVE AGLI ADDETTI

Art. 222	Libretto di idoneità sanitaria....."	160
Art. 223	Igiene, abbigliamento e pulizia degli addetti"	160

CAPO VIII ACQUE MINERALI E GASSATE

Art. 224	Acque minerali naturali"	161
Art. 225	Acque gassate....."	161

CAPO IX ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 226	Locali di produzione e lavorazione di carni fresche: requisiti....."	161
Art. 227	Locali di lavorazione dei prodotti ittici....."	162
Art. 228	Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale....."	163
Art. 229	Locali di vendita di carni fresche e congelate e di prodotti ittici....."	163
Art. 230	Prodotti alimentari a base di carne....."	164
Art. 231	Molluschi eduli lamellibranchi....."	165
Art. 232	Elicicoltura....."	165
Art. 233	Norma di rinvio....."	166

TITOLO V

MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

CAPO I

NOTIFICHE SANITARIE

Art. 234	Denuncia degli animali....."	167
Art. 235	Notifica delle malattie....."	167
Art. 236	Obbligo di notifica....."	167
Art. 237	Zoonosi....."	168
Art. 238	Obblighi dei proprietari e dei detentori....."	168
Art. 239	Stalle di sosta e ricovero....."	168
Art. 240	Fiere, mercati, esposizioni....."	169
Art. 241	Circhi e serragli....."	169
Art. 242	Stazioni di monta e centri di fecondazione artificiale....."	170
Art. 243	Toilette per animali ed esercizi di vendita degli stessi....."	171
Art. 244	Maneggi, circoli ippici, ippodromi....."	172
Art. 245	Trasporto animali....."	172
Art. 246	Transumanza....."	172

CAPO II

MISURE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

Art. 247	Divieto di abbandono....."	173
Art. 248	Anagrafe canina....."	173
Art. 249	Cattura dei cani randagi....."	174
Art. 250	Canili comunali....."	175

TITOLO VI

SANZIONI E NORME FINALI

CAPO I

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 251	Sanzioni....."	176
----------	----------------	-----

CAPO II
NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 252	Rinvio....."	176
Art. 253	Norma finale....."	176

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
CONTENUTO E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITÀ

Art. 1
Contenuto

1. Il presente Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale adeguandole alle particolari condizioni locali e prescrive quanto non previsto dalla legislazione in vigore.

2. Esso detta norme in materia di:

- a) -epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e delle malattie cronico-degenerative di interesse sociale;
- b) -vigilanza sulle professioni e arti sanitarie;
- c) -igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
- d) -igiene dell'ambiente;
- e) -igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) -misure contro le malattie infettive e diffusive degli animali.

3. E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni di leggi statali e regionali in materia di pareri obbligatori e facoltativi da parte di Comitati e Collegi Tecnici, nonché delle speciali disposizioni contemplanti il rilascio di autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica.

4. I Servizi della ASL nell'ambito delle proprie competenze ed in rapporto alle specifiche necessità si avvalgono del supporto tecnico specialistico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Foggia e del competente Presidio Multizonale di Prevenzione secondo le disposizioni contenute nella legge regionale n. 4/88 e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Art. 2

Efficacia

1. Il presente Regolamento di igiene e sanità pubblica ed ogni eventuale, successivo emendamento, modifica ed integrazione, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al secondo comma.

2. Il presente Regolamento, intervenuta la prescritta approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.

3. Dopo la pubblicazione di cui al secondo comma, il presente Regolamento, per quanto di competenza, per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 50 del Testo Unico Enti Locali - D.L. 18/08/00 n. 267 ed all'art. 32 della legge 23-12-1978, n. 833, viene inviato al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Provincia.

4. Il presente Regolamento, in relazione alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 20-7-1984, n. 36 e successive modifiche, è inviato alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio.

CAPO II

AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

Art. 3

Autorità sanitaria locale

1. Il Sindaco è l'Autorità sanitaria locale, avente competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione. Le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica, nell'ambito del territorio comunale, sono emanate dal Sindaco quale espressione della comunità locale (art. 117 D.Lgs. 112/1998).

Art. 4

Esercizio delle competenze in materia di prevenzione collettiva

1. L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,

educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, igiene ed assistenza veterinaria è espletata dai competenti Servizi della A.S.L. (Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Servizio di Sanità Animale, Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati, Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) che si avvalgono per gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti dalle relative attività di controllo.

Art. 5

Ripartizione delle competenze sanitarie nel sistema delle autonomie

1.I Responsabili dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione sovrintendono alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni nelle materie di propria competenza e propongono al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di spettanza compresi quelli contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica.

2.I Responsabili dei Servizi indicati all'art. 4, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti formali, sono tenuti ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica salute, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale adottato dalla competente Autorità sanitaria.

3.Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico in materia di igiene e sanità pubblica e di quanto forma oggetto del presente Regolamento sono attribuiti ai Responsabili dei suddetti servizi del Dipartimento di Prevenzione, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli Organi preposti alle relative attività di controllo.

4. In conformità alle funzioni stabilite dal D.Lgs.vo 502/'92, dal D.Lgs.vo 229/'99 nonché dal D.M. 16/10/98, il Responsabile S.I.S.P. ed il Responsabile S.I.A.N. sono i componenti di diritto di tutti gli organismi, comitati e commissioni comunali aventi competenza in materia di sanità pubblica e igiene degli alimenti e della nutrizione in cui è contemplata dalle norme in vigore la partecipazione degli stessi responsabile o dell'ex medico provinciale o dell'ex ufficiale sanitario, il Responsabile del Servizio Veterinario è componente di diritto di tutti gli organismi, comitati e commissioni in cui era prevista la presenza del Veterinario Provinciale e del Veterinario Condotta.

5. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, del Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario possono delegare a partecipare agli Organi collegiali di cui al precedente comma un funzionario medico.

Art.5 bis

Strumenti di controllo dei rischi ambientali

1. Le funzioni amministrative di autorizzazione, vigilanza e controllo per la salvaguardia dell'igiene ambientale, vengono svolte dalla Provincia che, ai sensi della L. n.61/1994 e della L.R. n.6/1999, si avvale dell'Agenzia Regionale Per l'Ambiente e, fino all'entrata in funzione della predetta Agenzia, dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. territorialmente interessata.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo spettanti, in base alla legislazione vigente in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. .
3. In materia igienico sanitaria, i Dipartimenti di Prevenzione dell'A.U.S.L. si avvalgono dell'A.R.P.A., la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.

Art. 6

Attività di vigilanza igienico - sanitaria

1.L'attività di vigilanza su quanto disciplinato dal presente Regolamento e, comunque, in materia di igiene e sanità pubblica è svolta dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo.

2.I Responsabili dei Servizi del Dipartimento possono, in caso di necessità, d'intesa col Sindaco, avvalersi della collaborazione del personale della Polizia Municipale.

3.Il personale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione con compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo assume la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria e svolge le funzioni previste dagli artt. 55 e 57 del D.P.R. n.447 del 22/9/1988.

4.Per quanto attiene alle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si rimanda alle specifiche norme per

l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria di cui all'art. 21 della legge 833/78.

CAPO III

EPIDEMIOLOGICA E PROFILASSI

Art. 7

Raccolta dati

1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica anche con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lg.vo 6-9-1989, n. 322, raccogliere in appositi registri i dati relativi all'attività di propria competenza alla situazione demografica nonché i dati derivanti da notifiche obbligatorie per legge, promuovere ed effettuare indagini epidemiologiche, valutare lo stato sanitario della popolazione nelle materie di sua competenza, anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio. Per la parte riguardante i rischi in ambienti di lavoro è fatta salva la competenza del servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL).

Art. 8

Movimento demografico

1. Gli Uffici comunali dello Stato Civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene Pubblica i dati relativi al movimento demografico della popolazione del Comune.

Art. 9

Relazione semestrale

1. Il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base dei dati raccolti, deve compilare una relazione semestrale, riguardante l'esposizione dei dati e l'attività svolta dal Servizio stesso e formulare eventuali proposte. Detta relazione è inviata ai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della A.U.S.L., alla Direzione Generale dell'A.U.S.L., nonché al competente Ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Art. 10
Notifica della cause di morte

1. Per consentire l'aggiornamento delle cause di morte, gli uffici comunali dello Stato Civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio copia della scheda di morte secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT.

2. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede all'attuazione delle norme di competenza della A.U.S.L. contenute nel vigente Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 19-09-1990, n. 285.

Art. 11
Sistema informativo
delle malattie infettive e diffusive

1. Ogni medico che, nell'esercizio della sua professione, venga a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve notificarla al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente A.U.S.L. secondo quanto prescritto nel D.M. 15/12/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 dell'8-1-1991.

2. Il Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. dovrà dare corso alle notifiche di cui al primo comma, secondo le modalità previste dal citato D.M.

3. La notifica di caso di Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (A.I.D.S.), compresa nella classe 3^a del D.M. 15/12/1990, ai sensi del medesimo decreto, viene effettuata con le modalità previste dalle Circ. Min. Sanità n.5 del 13/02/1987 e n.14 del 13/02/1988 che prevedono la notifica diretta da parte del medico alla Regione e da questa al Ministero della Sanità (C.O.A. presso I.S.S.).

4. La notifica di malattie veneree (blenorragia, lue, linfogranuloma venereo ed ulcera molle) viene effettuata con le modalità previste al comma uno e nel rispetto di quanto prescritto dall'art.5 della L. n.837/1956 che prevede la segnalazione ai soli fini statistici del sesso e dell'età, omettendo i dati relativi all'identità del paziente.

Il Medico Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ove ragioni di Sanità Pubblica lo richiedano, può fare obbligo al medico denunciante di rivelare i dati anagrafici dei pazienti in stato di contagiosità.

5. La A.U.S.L. deve predisporre un servizio per la ricezione, anche nelle giornate festive, di quelle denunce per le quali si richiede la segnalazione immediata e per quelle soggette al Regolamento Sanitario Internazionale.

Art. 12

Indagine epidemiologica

1. Ricevuta notizia, secondo le modalità previste dall'art. 11 ed adempiuto a quanto prescritto dal D.M. 15-12-1990, il Servizio di igiene pubblica provvede, di concerto con gli altri Servizi interessati, all'espletamento dell'inchiesta epidemiologica e, ove ritenuto necessario, alla raccolta del materiale patologico da inviare al Presidio Multizonale di Prevenzione per l'accertamento diagnostico.

2. Accertate le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, nonché l'eventuale presenza di portatori e di contatti, il Servizio di Igiene Pubblica dispone le necessarie misure di profilassi a tutela della salute individuale e collettiva. Per le zoonosi e le tossinfezioni alimentari va data immediata comunicazione ai competenti Servizi (SIAN e Servizi Veterinari).

3. Per ogni episodio epidemico di infezione e di intossicazione alimentare di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgvo. n.123 3/3/1993, l'A.U.S.L. competente per il territorio nel quale ha avuto luogo il consumo degli alimenti svolge in collaborazione con le altre AA.UU.SS.LL. eventualmente interessate, nel tempo più breve, una apposita indagine al fine di accertare:

- a) l'agente eziologico;
- b) il veicolo e le modalità di trasmissione;
- c) la provenienza dell'alimento contaminato;
- d) i fattori causali.

L'A.U.S.L. non oltre trenta giorni dall'inizio della indagine trasmette il rapporto alle regioni per l'attuazione delle misure a tutela della salute pubblica e per l'ulteriore invio al Ministero della sanità.

Art. 13

Isolamento e contumacia

1. Nel caso di malattia infettiva particolarmente diffusibile ad alto rischio per conviventi e contatti o normalmente assente dal nostro territorio (peste, colera, febbre ricorrente, tifo esantematico, ecc.), il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, anche secondo le direttive impartite dal Ministero della Sanità con Circ. n.4 del 13/3/1998, propone l'isolamento che deve avvenire in appositi reparti ospedalieri e deve essere mantenuto per il periodo di effettiva contagiosità.

2. L'isolamento e la contumacia possono essere domiciliari, previo accertamento delle condizioni igieniche dell'abitazione e sono affidati alla famiglia, demandando la vigilanza al medico curante e, ove ritenuto opportuno al personale di assistenza e vigilanza sanitaria del Servizio di Igiene Pubblica.

Art.13 bis

Profilassi delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici

Al fine di prevenire ogni forma di contagio delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private devono essere adottate le misure di protezione previste dal D.M. 28/9/1990 e successive integrazioni.

Art.13 ter

Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e tatuatore

L'attività di barbiere, parrucchiere, estetista e tatuatore è soggetta a vigilanza sanitaria. Gli esercenti tale attività sono tenuti a rispettare le norme igienico sanitarie contenute nello specifico regolamento comunale soggetto a periodico aggiornamento. Dovranno altresì essere rispettate le norme igieniche e di profilassi delle infezioni trasmissibili nell'esercizio di tale attività, stabilite nei protocolli operativi predisposti dal Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della competente A.U.S.L. sulla base direttive ministeriali, di consolidata esperienza scientifica e di particolari esigenze epidemiologiche.

Art. 14

Disinfezione

1. Qualunque oggetto, ed in particolare, la biancheria, gli effetti letterecci, gli oggetti personali che siano venuti in contatto con persona affetta da malattia infettiva e contagiosa, deve essere sottoposto ad idoneo trattamento di disinfezione a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica.

2. In uguale maniera, su richiesta del Servizio di Igiene Pubblica e su disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale, si provvede alla disinfezione di abitazioni, di ambienti di vita e di lavoro, nonché i locali ad uso pubblico e collettivo.

Art. 15

Disinfestazione

1. Su richiesta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e su disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale, si provvede ad attuare idonee misure di lotta ai vettori di malattie infettive e contagiose.

2. La disinfestazione, attuata da personale avente idonea capacità professionale, è effettuata, nel rispetto della legge 82/94, sotto la vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio, dagli Enti aventi competenza ad intervenire nella materia (A.U.S.L., Comuni e Province). Per gli spazi rientranti in ambito di proprietà privata, la disinfestazione è imposta con spese a carico dei proprietari, sotto la vigilanza del competente Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 16

Derattizzazione

1. Quando sia segnalata la presenza di ratti o topi in edifici pubblici o privati o anche in spazi aperti frequentati da cittadini o, in strutture che, per l'uso a cui sono adibite, possono essere facile ricettacolo dei predetti roditori (discariche, fogne, impianti depurativi, ecc.), il Sindaco, su segnalazione del Servizio di Igiene Pubblica, dispone operazioni di derattizzazione da effettuare con personale professionalmente idoneo.

2. Nel provvedimento col quale si dispone la (derattizzazione deve essere imposto l'obbligo di rimozione di eventuali carogne di animali morti anche in conseguenza dell'operazione di bonifica, nonché quello di provvedere alla loro distruzione con le modalità previste dal D. Lgs. vo 14-12-92, n. 508.

Art. 17
Vaccinazioni e modalità di esecuzione

1. Il Comune, tramite la competente A.U.S.L., deve assicurare l'espletamento del servizio delle vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

2. Con ordinanza del Sindaco, su motivata richiesta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio, viene disposta l'immunizzazione attiva o passiva della popolazione o di particolari categorie a rischio, a carattere contingente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche locali.

3. Al momento dell'iscrizione all'asilo-nido, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché prima dell'ingresso in ogni collettività anche privata ed anche prima dell'avvio a specifiche attività lavorative deve essere dimostrata, con le modalità previste dal D.P.R. N.355 DEL 26/01/1999, l'avvenuta e corretta esecuzione delle specifiche vaccinazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti.

Art. 18
Servizio vaccinazione

1. Nell'ambito della A.U.S.L. compete al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica l'organizzazione delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative eseguite dai diversi Servizi (direzione sanitaria dei presidi ospedalieri, distretto, medicina scolastica, divisioni e servizi ospedalieri, servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, ecc..). Delle avvenute vaccinazioni deve essere data comunicazione scritta per l'annotazione nell'apposito registro.

2. Fermo restando quanto prescritto dai commi precedenti, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede, inoltre:

- a)- all'approvvigionamento di vaccini e sieri;
- b)- alla distribuzione degli stessi alle strutture che eseguono operazioni di vaccinazione;
- c)- alla raccolta dei dati demografici comunicati mensilmente dagli Uffici comunali dello Stato Civile;
- d)- alla tenuta della leva delle vaccinazioni e dell'elenco dei vaccinati;
- e)- alle comunicazioni periodiche previste da leggi e regolamenti statali e regionali;

- f)- alla registrazione delle avvenute vaccinazioni che devono pervenire a firma del medico vaccinatore con indicazione del tipo di vaccino praticato, nome della Ditta produttrice, numero di serie della fabbricazione, data di scadenza del prodotto, data del controllo di Stato, data di esecuzione, modalità di esecuzione, generalità complete del vaccinato e dell'esercente la patria potestà, eventuale comparsa di reazioni indesiderate;
- g)- alla vigilanza su tutte le operazioni di vaccinazione;
- h)- al rilascio della certificazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
- i)- agli adempimenti prescritti dalla legge 27-5-1991, n. 165 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 20 del 4-10-1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25-10-1991.

Art. 18 bis

Eventi avversi a vaccino

Tutti i medici sono tenuti a segnalare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. territorialmente competente, con i modi e tempi stabiliti dalla L. 531/'87, gli effetti indesiderati conseguenti o comunque correlati alla somministrazione di vaccini immunizzanti.

Art. 19

Prevenzione delle Malattie a trasmissione sessuale e/o ematica

1. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede alla raccolta dei dati sulle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica e coordina gli interventi di prevenzione sul territorio.

2. La profilassi delle malattie veneree è disciplinata dalla legge 25-7-1956, n. 857 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 27-10-1962, n. 235 e successive modifiche.

3. Negli istituti di pena, la A.S.L. competente per territorio svolge le funzioni affidategli in materia dalla legge 26-7-1975, n. 354 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29-4-1976, n. 431.

Art. 20

Prevenzione antirabbica

1. Nel caso di morsicatura da parte di un animale capace di trasmettere la rabbia, sia il proprietario dell'animale che il medico che ha prestato l'assistenza al soggetto morsicato hanno l'obbligo di

inoltrare segnalazione scritta al Servizio di Igiene Pubblica, entro e non oltre ventiquattro ore dall'accaduto.

2. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede con estrema urgenza a:

- a) - segnalare l'animale morsicatore al Servizio di Igiene Pubblica ed Assistenza Veterinaria "Area A" per gli accertamenti del caso e la conseguente osservazione secondo i tempi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria;
- b) - ad attuare, tutte le misure di profilassi individuale ritenute necessarie, compresa l'esecuzione della vaccinazione specifica. Il Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria "Area A" è tenuto a comunicare l'esito dell'osservazione praticata sull'animale morsicatore al Servizio di Igiene Pubblica.

3. È fatto obbligo ai proprietari di cani di condurre gli stessi nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio o idonea museruola.

4. Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la prevenzione del randagismo, si fa rinvio alle norme contenute nella legge 14-8-1991, n. 281 nella Legge Regionale n. 12/95 e nel Capo II, Titolo V del presente Regolamento.

CAPO IV

VIGILANZA SULLE ATTIVITA' SANITARIE

Art. 21

Esercizio delle professioni sanitarie

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista, di biologo (limitatamente all'esercizio dell'attività di analisi biologiche), gli psicologi (limitatamente all'esercizio della psicoterapia), sia in forma libero-professionale che in rapporto di dipendenza di diritto privato, devono far registrare il diploma di laurea e l'iscrizione all'Albo professionale previa esibizione di competente documentazione presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.

2. Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambito territoriale di ASL diverse, dovranno comprovare, su richiesta delle competenti Autorità sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita certificazione rilasciata dal Servizio di Igiene Pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo comma.

3. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni di cui al primo comma.

Art. 22

Esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

1. Gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, e di tutte le altre professioni sanitarie riconosciute con appositi provvedimenti in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, a far registrare il proprio diploma di Stato di abilitazione all'esercizio professionale presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.

2. Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambiti territoriali di A.U.S.L. diverse, dovranno comprovare, su richiesta delle competenti Autorità sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita certificazione rilasciata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo comma.

3. Il Servizio di Igiene Pubblica e Sanità tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie di cui al primo comma.

4. Gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico, di meccanico ortopedico ed ernista, di massaggiatore, di bagnino di istituti idrotermali, di podologo, di tecnico ortopedico, e arti sanitarie riconosciute con appositi provvedimenti in base alle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, a far registrare il proprio diploma di Stato di abilitazione all'esercizio professionale presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.

Art. 23

Ambulatori medico-chirurgici e veterinari

1. Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, sia medici che veterinari, senza autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio. Sono altresì soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/'93, così come modificato dal D.Lgs 229/'99, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, così come individuati dall'atto d'indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art.8 della L. n.59 del 15/3/'97 (D.P.R. 15/1/1997 e successive modifiche).

2. Per gli ambulatori veterinari deve essere, altresì, richiesto il parere vincolante del competente Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria.

3. La domanda deve essere corredata da:

- a)- planimetria dei locali e relativi servizi in scala non inferiore a 1/100 e copia del certificato di agibilità con specifica destinazione d'uso;
- b)- descrizione delle attività che devono essere svolte;
- c)- descrizione delle attrezzature tecnico-sanitarie e dei relativi presidi sanitari indispensabili per l'attività di cui alla precedente lett. b);
- d)- generalità del medico-chirurgo o veterinario che svolge le funzioni di direttore sanitario, con l'indicazione dei titoli professionali ed accademici posseduti, che devono essere comprovati con idonea certificazione autenticata nelle forme di legge, compresa l'iscrizione all'Ordine professionale;
- e)- elenco nominativo, con l'indicazione dei relativi titoli abilitanti, degli altri professionisti, che eventualmente svolgono attività presso lo stesso ambulatorio anche in rapporto di consulenza;
- f)- elenco nominativo del personale dipendente con la rispettiva qualifica;
- g)- documentazione sullo smaltimento dei Rifiuti Sanitari Pericolosi.

4. Ogni variazione di quanto previsto al terzo comma deve essere tempestivamente comunicata sia al Sindaco che ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione (SISP e Servizi Veterinari).

5. Ogni ampliamento sia strutturale che tecnologico, nonché l'attivazione di nuove specialità devono essere autorizzati nelle forme contemplate dal presente articolo.

6. Gli ambulatori sia medici che veterinari nonché gli studi medici devono essere sistemati in ambienti regolamentari di sufficiente ampiezza, composti almeno da un locale di visita ed un locale di attesa disimpegnati convenientemente e con la disponibilità di un

servizio igienico, gli ambulatori e gli studi medici compreso il servizio igienico devono essere completamente separati da qualsiasi abitazione. Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti deve avvenire in conformità a quanto prescritto dal D.M. 26/06/2000.

Art. 24

Case di cura private

1. Per gli istituti e case di cura privati devono essere osservate tutte le prescrizioni contenute in leggi nazionali e regionali ed, in particolare, le disposizioni contenute nella legge regionale 30-5-1985, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per tutti gli altri istituti di cura o di assistenza e di diagnosi si applicano le disposizioni degli artt. 193 e 194 del T.U. approvato con R.D. 27-7-1934 n. 1265, nonché quanto previsto dal D.P.R. 14/1/1997 e dalla vigente speciale normativa in materia.

3. Per le cliniche veterinarie private, case di cura veterinaria, ospedale veterinario privato, si applicano le disposizioni regolamentari regionali.

Art. 25

Pubblicità sanitaria

1. Per la pubblicità sanitaria, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5-2-92, n. 175, ed alla Deliberazione della G.R. n. 158 del 2/2/93.

Art. 26

Assistenza al parto

1. Ad ogni parto deve essere fornita assistenza da parte di un'ostetrica o di un medico-chirurgo.

2. Ove, al momento del parto, per causa di forza maggiore, non sia intervenuta l'assistenza sanitaria di cui al primo comma, il genitore o altra persona che abbia assistito al parto stesso, ha l'obbligo di richiedere, comunque, l'intervento di uno dei citati sanitari nel più breve tempo possibile, non oltre le 12 ore dall'evento.

3. In ogni caso, l'ostetrica o il medico chirurgo devono redigere apposito certificato di assistenza al parto ed effettuare, nel

rispetto e con le modalità previste dalla L. 127 del 15/5/1997, dichiarazione di nascita.

Art. 27

Denuncia di nato morto

1.Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve fare conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicandone, in questo caso, la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui al precedente articolo.

2.In entrambi i casi di cui al primo comma l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a trasmettere copia del certificato al Servizio di Igiene Pubblica della ASL per le relative annotazioni sul registro prescritto dall'art. 1 del DPR 10-9-1990, n. 285.

Art. 28

Adempimenti obbligatori per i medici chirurghi nei casi di decesso, di aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse sanitario

1.A norma dell'art. 103 del T.U.LL.SS. RD 27-7-1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico-chirurgo oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

- a)-a denunciare al Sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
- b)-a denunciare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme del Regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 334 del Codice di procedura penale;
- c)-a denunciare al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ai sensi dell'art.7 della L. 194/'78, ogni caso d'interruzione di gravidanza per imminente pericolo di vita per la donna;
- d)-a denunciare al Sindaco e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

- e)-a denunciare al Servizio Igiene e sanità Pubblica, ai sensi del D.C.G. 28/12/1941, la nascita di immaturi e deboli vitali;
- f)-a denunciare al Sindaco e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesioni da essi osservati, da cui sia derivata una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
- g)-a denunciare al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione i casi di intossicazione da antiparassitari, a norma della legge 2-12-1975, n. 638;
- h)-a denunciare il possesso di apparecchi radiologici;
- i)-a denunciare al Ministero della Sanità, per tramite dell'A.U.S.L. territorialmente competente, effetti indesiderati a farmaci secondo quanto prescritto dalla L. 531/'87;
- l)-ad informare il Servizio di Igiene Pubblica dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.

Art. 29

Adempimenti dell'ostetrica

- 1.A norma delle vigenti disposizioni, l'ostetrica ha l'obbligo di:
- a)-redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto;
 - b)-denunciare al Sindaco e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ogni nascita di neonato deforme;
 - c)-segnalare sollecitamente al Servizio di Igiene Pubblica la nascita di immaturi o di deboli vitali o di promuovere l'immediato ricovero;
 - d)-annotare i parti e gli aborti ai quali abbia comunque assistito. Quanto sopra sempre che ai precitati atti non abbia adempiuto il medico eventualmente presente.

Art. 30

Registro dei parti e degli aborti

1.Per quanto prescritto al punto d) dell'art. 29, la A.S.L. è tenuta a fornire alle ostetriche appositi registri per l'annotazione dei parti e degli aborti.

2.Il registro dei parti e quello degli aborti devono essere presentati alla fine di ciascun mese al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica che vi appone il proprio visto (D.P.R. n. 163/75). Il contenuto del registro degli aborti deve rimanere segreto.

3.Ogni 3 mesi, le ostetriche devono provvedere a consegnare personalmente i citati registri al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio.

Art. 31

Disciplina del commercio dei presidi medico - chirurgici

1.Sono assoggettati alla disciplina dei presidi medico - chirurgici tutti gli strumenti sanitari, apparecchi, presidi di qualsiasi specie e quant'altro viene classificato tale a norma dell'art. 189 del TU. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265.

2.La vendita ed il commercio dei presidi sanitari assoggettati alla speciale disciplina di cui al primo comma, può avvenire solo su apposita autorizzazione rilasciata, previo parere istruttorio del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente per territorio sui locali e sulle attrezzature, verificato il possesso dei requisiti e titoli professionali abilitanti prescritti dal Regolamento approvato dal D.P.R. 13-3-1986, n. 128 e del D.M. 3-3-1987, n. 133.

Art. 32

Trasporto infermi: Autorizzazione e vigilanza

1.L'esercizio dell'attività di trasporto infermi e di feriti rimane disciplinato dalla L.R. 15-12-93, n. 27 e dalla D.G.R. 6311 del 28-9-94.

Art. 33

Vigilanza sulle farmacie

1.Ferma restando l'osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di farmacie aperte al pubblico con gestione pubblica o privata, la vigilanza ed il controllo sulle stesse farmacie sono esercitati, secondo le rispettive attribuzioni, dal Servizio farmaceutico e dal Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio.

2. Tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio dall'apposita Commissione di vigilanza prevista dall'art. 18 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36.

3. Per la vendita presso le farmacie aperte al pubblico di prodotti dietetici e di presidi medico - chirurgici devono essere osservate le norme che regolamentano le rispettive materie.

4. Per quanto di competenza, nell'ambito delle funzioni di vigilanza ed ispezione, il Servizio Veterinario può disporre dei sopralluoghi presso le farmacie per il controllo dei farmaci veterinari e degli additivi o loro premiscele destinati all'alimentazione animale.

TITOLO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 34

Strumenti di programmazione urbanistica

1.L'uso e l'assetto del territorio, nell'ambito delle norme prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, è disciplinato dagli strumenti urbanistici in vigore presso il Comune.

2.Per la verifica del piano regolatore generale e degli altri strumenti urbanistici sotto il profilo igienico - sanitario e della difesa della pubblica salute, il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio e il Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro (SPESAL) devono esprimere apposito parere prima che gli strumenti stessi siano portati all'esame del Consiglio comunale. Per gli aspetti di tutela ambientale, va altresì, preventivamente acquisito il parere del competente organo di controllo.

Art. 35

Concessione edilizia

1.Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui è destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità, di variazioni di uso, di manutenzione straordinaria di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal Regolamento Edilizio e dal presente Regolamento, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

2.Prima dell'esame della richiesta di concessione edilizia da parte della Commissione edilizia, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e, ove di competenza, il Servizio Veterinario e il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione devono esprimere motivato parere igienico-sanitario.

3. Per gli insediamenti produttivi ed in genere per i locali da adibire ad uso di attività lavorative, con più di tre dipendenti, si deve acquisire anche il parere dello S.P.E.S.A.L. e, se di competenza, del SIAN e dei Servizi Veterinari.

4. I progetti di cui al presente articolo, qualora rientrino nelle attività di cui al D.P.C.M. n. 377 del 10/8/1988 e successive modifiche e integrazioni, devono essere sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. n. 4/8/1999 n. 372 relativo all'autorizzazione integrativa ambientale.

5. Per gli edifici ad uso pubblico collettivo, deve essere posta particolare attenzione alla verifica dell'osservanza delle norme contenute nei precedenti commi, nonché delle norme di sicurezza vigenti sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni.

6. I pareri del Servizio di Igiene Pubblica devono tenere presenti anche le norme contenute nel Regolamento edilizio.

7. Tutti i progetti devono essere accompagnati da relazioni tecniche, da disegni e da elaborati dai quali deve essere agevolmente possibile verificare i requisiti dell'opera da realizzare.

8. A norma dell'art. 45 della legge regionale 19-12-1983, n. 24, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinata alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

9. Dell'inizio dei lavori deve essere data sollecita comunicazione, oltre che ai competenti servizi tecnici comunali, al Servizio di Igiene Pubblica e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, nonché all'organo preposto al controllo in materia di tutela ambientale.

10. Le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie sono quelle stabilite dall'art. 4 del D.L. 05-10-93, n. 398, come convertito dalla legge 04-12-93, n. 493. Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi le procedure sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (G.U. 28 dicembre 1998 n. 301)

Art. 36
Abitabilità e agibilità

1. Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi di ristrutturazione totale o parziale, oppure quelli la cui destinazione d'uso risulti variata rispetto a quella autorizzata, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione di abitabilità e agibilità richiesta dall'interessato, e che, nei casi previsti, verrà rilasciata con le modalità ai sensi del D.P.R. 22/4/94 N. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto). Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi le procedure sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (G.U. 28 dicembre 1998 n. 301).

Art. 37
Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità'
delle Costruzioni

1. L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso, o quando gli stessi risultino inadeguati, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti.

2. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, nel caso di edifici adibiti ad uso lavorativo, dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro (S.P.E.S.A.L.).

3. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio della A.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

4. Il competente Dirigente o Responsabile di Settore, sentito il parere o su richiesta dei competenti Servizi della A.S.L. (**SISP**, **SPESAL**), può dichiarare inabitabile un alloggio o **locali di lavoro** o parte di essi per motivi di igiene.

5. I motivi di igiene che determinano la situazione di inabitabilità sono, in particolare, i seguenti:

- le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitto, seminterrato rustico, box);
- insufficienti requisiti di superfici e di altezza secondo le vigenti norme ministeriali e regolamentari;
- mancanza o deficienza di aerilluminazione;
- mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile;
- grave stato di inquinamento per invasione da liquami o da altri agenti nocivi alla salute degli abitanti.

6. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento.

Art. 37 bis

Tutela della salute dei minori e degli apprendisti

1. Per quanto attiene alla prevenzione e alla tutela della salute dei minori e degli apprendisti si applicano le norme di cui al D. Lgs. 345/99, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 262/2000, e, per quanto non espressamente abrogate dai predetti Decreti, quelle del D.P.R. 977/67, del D.P.R. 303/56 e della Legge 25/55. Gli accertamenti sanitari e periodici sono eseguiti dai Servizi di Igiene e Sicurezza del Lavoro, applicando protocolli di sorveglianza sanitaria in relazione alle categorie lavorative interessate.

CAPO II

MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI

Art. 38

Disciplina igienica per i cantieri edili

1. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lg.vo n. 494/96 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 528/99.

2.I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o altri accorgimenti, per evitare il sollevamento delle polveri.

3.I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico possono effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

4.Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il costruttore deve assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici secondo le vigenti disposizioni in materia, nonché idonea scorta di acqua potabile.

5.Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituirle con altre all'interno dell'edificio.

6.Deve essere evitato, ove possibile, l'uso di macchine, che provocano rumori molesti, le attività rumorose, che, comunque, non possono essere svolte prima delle ore 07.00, devono essere sospese dalle ore 13,30 alle ore 15,30 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei centri abitati e nelle zone turistiche.

7. Idonei sistemi di difesa dall'inquinamento da rumore devono essere attuati nei cantieri posti entro un raggio di 300 metri da Ospedali, luoghi di cura, asili, Scuole di ogni ordine e grado conformemente alla Legge n. 447/95.

Art. 39

Demolizione di fabbricati

1. Durante la demolizione si devono adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polveri.

2.I pozzi neri e pozzetti devono essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

3.E' vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie per un tempo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

4. Entro il termine di cui al 3^a comma, il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

5. Quando però detti materiali siano impregnati di elementi sudici che li rendono maleodoranti o costituiti da sostanze pericolose o inquinanti, devono essere sgomberati immediatamente nei modi stabiliti dalla legge.

6. Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine.

7. Per i fabbricati in cui vi sono materiali contenenti amianto, le procedure di demolizione e di smaltimento devono essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 6-9-94 e dal D. L/v. 114/95 nonché Decreti del Ministero della Sanità del 14.05.1996 e del 20.08.1999 (G.U. n. 178 del 25.10.1996 e G.U. n. 2498 del 22.10.99).

CAPO III

AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 40

Requisiti di salubrità dei terreni edificabili

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di liquami o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

4. Le abitazioni poste al piano terreno devono essere sollevate dal piano campagna di almeno cm. 50 se non sovrastanti piani interrati.

5. Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

6. È vietato, per le colmate, l'uso di materiali inquinanti.

7. Le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri debbono distare da essi almeno m. 3 dal punto più vicino della scarpata ed essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

8. La distanza delle finestre o porte dei locali di soggiorno non dovrà tuttavia essere minore di m. 5 dalla scarpata o dal muro di sostegno.

Art. 41

Isolamento termico

1. Nella costruzione, i materiali impiegati e lo spessore delle murature devono essere tali da garantire un adeguato isolamento termico in tutte le stagioni nel rispetto delle norme di cui al comma successivo.

2. Per l'isolamento termico dei nuovi edifici e di quelli per i quali la Commissione edilizia abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, debbono comunque essere osservate le norme previste dalla Legge 30-4-1976, n. 373, relativo Regolamento di applicazione (D.P.R. 28-6-1977, n. 1052 e D.M. 10-3-1977, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale - Supplemento n. 36 del 6-2-1978 ed eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni).

Art. 42

Difesa dai rumori

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

2. Per i limiti massimi ammissibili di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed in quelli esterni devono essere rispettate le disposizioni contenute nella legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95.

Art. 43

Cortili interni

1.L'area dei cortili deve essere superiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda, e avere un'apertura minima di 9/10 mt. verso spazi pubblici.

2.L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposta.

3.La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di m. 10.

4.Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

5.Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento stesso.

6.Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato ai proprietari ed ai conduttori aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del servizio competente del Dipartimento di Prevenzione, previo esperimento degli accertamenti tecnici che si ritengano necessari a mezzo del competente P.M.P., possono essere causa di insalubrità o arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini.

7.Limitatamente ad opere di risanamento di vecchi edifici è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e comunque ambienti di servizio.

8.Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di monolocali.

9.I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.

Art. 44

Pozzi di luce e chiostrine

1. Può essere consentita la costruzione di pozzi-luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria alle scale o ai servizi. Ogni lato del pozzo-luce e delle chiostrine deve essere facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e bonifica.

2. Nei pozzi-luce e nelle chiostrine non sono ammesse rientranze o sporgenze.

Art. 45

Pavimento dei cortili

1. I cortili ed i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno m. 1 lungo i muri dei fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri.

2. È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Art. 46

Igiene dei passaggi e spazi privati

1. Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

2. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale.

3. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Art. 47

Umidità interna

1. Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.

2. Ove si dovessero verificare condizioni di umidità, si deve provvedere alla loro eliminazione a cura e spese del proprietario o di chi ne abbia l'uso ed il possesso.

3. Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini, pensili e coperture di piani devono essere adeguatamente impermeabilizzati.

Art. 48

Verande e balconi

1. E' consentito procedere alla chiusura di verande e balconi con vetrate o altro materiale idoneo, quando sugli stessi si apre un solo ambiente o servizio, purché sia garantito il rispetto del rapporto di aereoilluminazione previsto dalla legge.

Art. 49

Misure Contro la penetrazione dei ratti

1. In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione, in particolar modo in tutti gli ambienti, locali, aperture, condutture devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti o di altri animali.

Art. 50

Marciapiede

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a mt. 1.

2. Possono costruirsi intercapedini aerate o drenate, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Nel caso sia impossibile tale esecuzione, è consentito l'uso di idonea pavimentazione.

Art. 51

Ringhiere e parapetti

1. I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima di m. 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m. 1,20.

2. Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m. 1,20.

3. Le ringhiere delle scale devono avere una altezza minima, misurata al centro della pedata, di m. 1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm. 10,00.

4. I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere una altezza minima di m. 1,00.

5. Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse nonché delle ringhiere e delle scale.

Art. 52

Canali di gronda

1. Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

2. Le condotte di cui al primo comma non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

3. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

4. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Art. 53

Coperture

1. La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30-4-1976, n. 373.

Art. 54
Condutture di scarico

1. Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

2. Le condutture di scarico devono essere di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non possono mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

3. I materiali luridi derivanti dalle latrine non possono essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

4. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto, per rendere facili le riparazioni.

5. Le condutture dei bagni, acquai ecc. devono essere di materiale impermeabile, termoresistente e possono convogliare i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.

Art. 55
Approvvigionamento idrico

1. Ogni tipo di alloggio o di locale, in cui sia previsto il soggiorno, anche momentaneo, di persone deve essere dotato di approvvigionamento idrico con acqua potabile mediante allaccio alla rete pubblica.

2. La conduttura di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

3. Per le abitazioni ricadenti in zone non servite dalla rete pubblica, deve essere comunque garantita la fornitura di acqua potabile con sistemi che abbiano avuto l'approvazione da parte del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. e del S.I.A.N. competenti per territorio, previo parere del competente P.M.P.

Valgono, comunque, le disposizioni con tenute nel Titolo III, Capo I del presente Regolamento relative all'approvvigionamento idrico.

4.E' vietato ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione o a chi per essi privare i locali stessi della dotazione di acqua potabile.

Art. 56

Smaltimento reflui

1.I tipi di reflui sono quelli risultanti dalle definizioni contenute nell'art.2 del D.Lgs.vo 11/5/'99 n.152 nel testo novellato a seguito del del D.Lgs.vo 18/8/2000 n.258.

2.Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica tutte le acque di rifiuto domestiche devono essere convogliate nella fognatura nel rispetto della normativa dell'Ente gestore.

3.Per le acque reflue industriali e per le acque reflue urbane l'immissione nella rete fognante deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.33 del predetto decreto n.152/'99 che fa riferimento alle prescrizioni ed ai valori limite emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e con l'osservanza delle procedure di cui all'art.46 del decreto medesimo. La relativa istanza deve essere presentata al Comune.

4.Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito Regolamento comunale, ove esistente, ovvero quelle dell'Ente gestore.

5.Per le zone non servite da fognatura dinamica, ove non siano ancora intervenuti i provvedimenti regionali previsti dall'art.27 comma 4 del ripetuto decreto n.152/'99, lo smaltimento delle acque reflue domestiche deve uniformarsi ai criteri enunciati nella Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4/2/1977 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella G.U. del 21/2/1977. La relativa istanza deve essere presentata alla Provincia.

6.Per le zone non servite da pubblica fognatura può consentirsi lo scarico di acque reflue urbane e industriali alle condizioni tutte contemplate dall'art.29 comma 1, lettera c) del decreto n.152/1999. La relativa istanza deve essere presentata alla Provincia.

7.Nei quartieri o borgate ove l'Amministrazione comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.

Art. 56-bis

Obblighi dei titolari degli scarichi esistenti

1.Gli obblighi dei titolari degli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs.vo n.152/'99 sono quelli previsti dalle disposizioni contenute nell'art.62-commi 11 e 12 de decreto medesimo, novellato ai sensi del D.Lgs.vo n.258/2000.

2.Per la definizione di "scarichi esistenti", si rinvia alla nota 1 dell'allegato 5 del decreto n.152/'99 (pubblicato in data 29/5/1999).

Art. 57

Barriere architettoniche

1.Ai sensi del D.P.R. 24-4-1978, n. 384 (G.U. del 22-7-1978) e del D.P.R. n.503 del 24/7/1996, nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo-sociale devono essere attuate le norme intese a facilitare l'accessibilità e la fruizione anche agli handicappati con difficoltà di deambulazione.

2.Al fine di ridurre al massimo le barriere architettoniche, tali norme vanno applicate negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e, secondo quanto stabilito dalla precitata normativa, anche in quelli preesistenti, nel caso di interventi edilizi soggetti a concessione del Sindaco.

3.In particolare devono essere attuate le norme relative agli accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti, ascensori e locali di servizio).

4.Deve, inoltre, essere favorita l'abolizione dei dislivelli esistenti al medesimo piano.

CAPO IV

ABITAZIONE: REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Art. 58

Efficacia della normativa

1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d'uso.

2. Sono fatte salve le norme tecniche previste negli strumenti urbanistici vigenti, sempreché le stesse non siano in contrasto con disposizioni di legge aventi maggiore efficacia formale.

3. Sono altresì fatte salve le disposizioni di cui alla legge 3/12/1999, n.443 recante Tutela della salute nelle abitazioni e prevenzione degli infortuni domestici.

Art. 59

Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata

1. Sono locali adibiti ad abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini.

2. Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo per operazioni definite:

- a) -ingresso;
- b) -servizi igienici e bagni;
- c) -scale;
- d) -corridoi e disimpegni;
- e) -magazzini e depositi, ripostigli e cantine;
- f) -garage di solo posteggio di automezzi privati;
- g) -salette di macchinari ad uso esclusivo delle abitazioni;
- h) -lavanderie private, stenditoi e legnaie ed eventuali altri locali non aventi le caratteristiche di cui al precedente comma uno.

Art. 60

Caratteristiche dei locali di abitazione privata

1. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazioni è fissata in m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

1 bis. In tema di deroghe alle altezze, si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni del D.M. Sanità 9/6/1999.

2. Per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve essere di mt. 2,70 con minimo di gronda di m. 2,00.

3. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, di mq. 10 per ciascuno dei successivi.

4. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

5. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.

6. Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso, l'appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra apribile all'esterno.

7. I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di cui al comma 1 dell'art. 59 se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l'alloggio sia dotato di più servizi di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio.

8. Ogni appartamento o monolocale ad uso abitazione deve comprendere un locale di almeno 9 mq di superficie o uno spazio adibito a cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq 14.

9. La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq 5,40 con finestratura non inferiore a mq 1.

10. Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia prive di finestra, se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mc. 14, purché la superficie non sia inferiore a mq. 5,40 e la nicchia sia dotata di canna di aspirazione di almeno 200 cmq di sezione libera.

11. Nel caso di cucina in nicchia, l'illuminazione e la ventilazione naturale devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

12. Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno le pareti ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di m. 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

13. Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: W.C., lavabo, bidè.

14. La stanza da bagno deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq. 4,50 e una finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce libera.

15. Sono ammesse dimensioni inferiori, purchè con:
- superficie del pavimento non inferiore a mq. 1,20;
- lato minore non inferiore a m. 0,90;
- finestra di dimensioni non inferiori a mq. 0,60 o idoneo sistema di ventilazione forzata;
- esistenza nell'alloggio di almeno un altro locale di uguale categoria con dimensioni della superficie del pavimento e della finestra regolamentari.

16. Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidè, W.C. e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m. 2, di materiale impermeabile di facile lavatura.

17. Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m. 0,10.

18. Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni. E' consentito l'uso dell'areazione forzata nell'abitazioni civili munite di due ambienti bagno di cui uno ad areazione ed illuminazione diretta.

19. Anche l'anti latrina, quando necessaria, deve essere dotata di illuminazione e ventilazione naturali, anche indirette tramite finestra del bagno.

20. È permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi e nelle condizioni previste dal presente Regolamento alla voce condizionamento dell'aria.

21. I vasi di latrina debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.

22. Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il risucchio.

23. I vasi di latrina debbono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita conduttura sino al tetto della casa e indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.

Art. 61

Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione

1. I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e disinfettabili.

2. I locali di cui al primo comma debbono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.

3. Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Art. 62

Illuminazione naturale diretta

1. Tutti i locali di abitazione privata di cui al comma 1 dell'art. 59. debbono avere un'adeguata superficie finestrata non inferiore ad $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento, idonea ad assicurare l'illuminazione.

2. Deve essere garantita la possibilità di schermare in modo idoneo l'effetto provocato, soprattutto nei mesi estivi, dall'eccesso di calore per l'esposizione diretta ai raggi solari.

Art. 63

Illuminazione artificiale

1. Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

2. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

3.I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 64

Aerazione dell'abitazione

1.I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

2.Per gli ambienti indicati al comma 1 del precedente art. 59 deve esserci una finestra di superficie non inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento completamente apribile, tale da garantire, oltre all'illuminazione ed all'aerazione, anche l'affaccio all'esterno.

Art. 65

Aerazione locali accessori

1.La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq. 0,60, per il ricambio dell'aria.

2.Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

3.Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a mt.10 o superfici non inferiori a mq. 20, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata una aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni pari a $\frac{1}{8}$ della superficie o, alternativamente, una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.

Art. 66

Impianti di condizionamento

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) - il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali di uso pubblico. I predetti valori possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria.
- b) - temperatura di $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ con umidità relativa di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa comprensiva tra $25-27^{\circ}\text{C}$ con umidità relativa di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C ;
- c) - la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei sistemi di filtrazione e disinfezione atti ad assicurare che non vi sia possibilità di trasmissione di malattie attraverso l'impianto di condizionamento;
- d) - la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2,00.

2. Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.

3. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

4. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Art. 67

Impianti di riscaldamento

1. Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18°C e i 20°C .

2. La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

3. Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h devono essere installati osservando le prescrizioni di cui alla legge 30-4-1976, n. 373 e successive modifiche ed integrazioni.

4.E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

5.Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

6. Devono in ogni caso essere rispettato il D.P.R. 27/12/1999 n.551 che disciplina l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dei nuovi impianti termici.

Art. 68

Divieto di uso di apparecchi a combustione

1. All'interno dell'abitazione l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti è consentita purché siano rispettate le prescrizioni del D.P.R. n. 412 del 26/8/1993.

Art. 69

Smaltimento dei fumi e dei vapori

1.Per i Sistemi di smaltimento dei fumi e dei vapori si richiamano le disposizioni contenute nei **successivi** art. 161 e 162 del presente Regolamento.

2.Tutti gli apparecchi a combustione e la cappe di aspirazione degli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere collegati a canne fumarie o a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto per un'altezza di sbocco più alta di mt. 2 rispetto agli edifici circostanti.

3.Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) se nell'ambiente non sia installato idoneo sistema di allontanamento all'esterno di tali prodotti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 412 del 26/8/1993.

Art. 70

Impianto elettrico

1.Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni

contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento. Tale dichiarazione deve essere firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale. In Italia le norme C.E.I. (Commissione Elettronica Italiana) sono norme di buona tecnica.

2. Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R. 384/1978 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico debbono essere posti ad una altezza massima di m. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R., relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Per le nuove costruzioni, all'atto della richiesta di concessione edilizia, deve essere allegato, unitamente alla documentazione prescritta, lo schema, con relazione tecnica, dell'impianto elettrico firmato da tecnico abilitato secondo le vigenti disposizioni.

4. Al momento della richiesta di agibilità deve essere presentata la dichiarazione di conformità di cui al precedente comma.

5. Devono essere comunque rispettate le norme contenute nella legge n. 46/90.

Art. 71

Utilizzo di bombole e serbatoi di gas

1. Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, debbono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

2. La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murate, da apposita guaina.

3. Per le installazioni di serbatoi e/o di impianti centralizzati di gas valgono le disposizioni contenute nella legge n. 818 del 7-12-1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 72

Ascensori

1. Gli impianti di ascensore e di montacarichi devono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

2. Le dimensioni del vano ascensore, in tutti i tipi di edifici, devono comunque essere tali da assicurare sia il rispetto delle suddette norme di prevenzione infortuni sia anche il rispetto della speciale legislazione sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 73 Scale

1. Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq. 1.

2. Eccezionalmente potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq. 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

3. Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili.

4. I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericoli per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza almeno di m. 1,10.

5. All'interno della tromba delle scale deve essere lasciata completamente e permanentemente libera a ciascun piano una superficie di mq. 0,60 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

6. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui; può essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.

7. L'illuminazione artificiale dei vani scale deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiori a 20 Lux.

8. Le pareti dei vani scale debbono essere rivestite con materiale non infiammabile.

9. Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano di altezza non inferiore a m. 0,90 e 1,00 conservate in buono stato di manutenzione e pulizia.

10. La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti.

11. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli al servizio di due piani non deve essere inferiore a m. 1,10.

12. Se il fabbricato non è servito da ascensore, la larghezza di rampa deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti oltre i primi due.

13. Nei casi di scale interne che collegano vani abitativi con cantine, tra piani e sottotetti e negli alloggi tipo «duplex», è ammessa una larghezza di rampa non inferiore a m. 0,90.

Art. 74

Soppalchi

1. I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate sono ammessi quando:

- a) - la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda $\frac{1}{3}$ della superficie del locale;
- b) - l'altezza minima ottenuta non scenda sotto i m. 2,20 sia superiormente che inferiormente al soppalco stesso in tal caso la zona sotto o sopra il soppalco non può essere utilizzata per lo svolgimento di attività domestica, né alla presenza di persone. Qualora si voglia destinare queste zone a locali in cui si svolga la vita, la presenza o attività domestica di persone o destinarle a locale accessorio, è necessario siano rispettati i requisiti previsti dalla legge per la specifica destinazione d'uso;
- c) - i soppalchi siano aperti e la parte superiore sia munita di balaustra;
- d) - la superficie aeroilluminata del locale sia almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alla superficie superiore e inferiore del soppalco medesimo, nel rapporto di $\frac{1}{8}$ con la superficie finestrata.

Art. 75

Locali seminterrati - interrati

1. I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione.

2. Non sono considerati piani interrati e seminterrati, dal punto di vista igienico-sanitario, quelli la cui metà del perimetro di base si a completamente fuori terra e quelli il cui pavimento, in ogni punto del locale, non sia più basso di un metro dal livello delle aree circostanti il fabbricato.
3. I locali ai piani interrati e seminterrati devono essere dotati di intercapedini e di altri accorgimenti atti ad evitare infiltrazioni attraverso le strutture perimetrali ed inoltre di aperture per assicurare una costante naturale aereazione direttamente dall'esterno.
4. E' vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.

CAPO V

INSEDIAMENTI AGRICOLI

Art. 76

Caratteristiche delle case coloniche

1. Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione e al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.

2. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

3. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati.

4. Nella costruzione di case rurali bifunzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale, con le modalità previste dal comma successivo.

5. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione se si tratta di case rurali bifunzionali a corpo unico e, ove insistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a m. 10 in linea orizzontale.

6. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una adeguata impermeabilità alle esalazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

7. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori stagionali devono possedere gli stessi requisiti di agibilità previsti dal presente Regolamento per le abitazioni collettive.

8. Vanno prese tutte le precauzioni per impedire l'ingresso degli animali nelle abitazioni.

Art. 77

Aree libere

1. I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle abitazioni.

2. In ogni casa rurale, anche già esistente, deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 78

Pertinenze per l'attività agricola

1. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o attività connesse con l'agricoltura devono essere diversi e separati da quelli di abitazione.

2. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile alla pioggia.

3. Le aperture devono essere dotata di reticella di protezione per la difesa da roditori, insetti e rettili.

4. Ove nei locali di cui ai commi precedenti vengano svolte attività lavorative, vi devono essere servizi igienici, spogliatoi e docce in numero proporzionale agli addetti secondo la normativa vigente per l'igiene del lavoro.

5.E vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti che devono essere sempre custoditi secondo le prescrizioni di cui ai riferimenti legislativi richiamati ai successivi art. 171, 172 e 175 del presente Regolamento.

Art. 79

Approvvigionamento idrico

1.Ogni abitazione ed insediamento rurale deve essere dotato di sistema di approvvigionamento di acqua potabile.

2.Ove non sia possibile assicurare il predetto approvvigionamento mediante rete di distribuzione pubblica, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 135, 138, 139, 140, 143 e 144 del presente Regolamento.

Art. 80

Smaltimento liquami domestici

1.Nelle abitazioni e negli edifici rurali si provvede allo smaltimento dei liquami domestici nel rispetto del D. Lg.vo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni delle istruzioni ministeriali e del Regolamento regionale n. 1/88.

2.Gli impianti per lo smaltimento dei liquami devono essere posti a valle ed a distanza di almeno m. 10 dai pozzi per l'emungimento di acqua dalla falda freatica, anche ad uso irriguo nonché dalle cisterne, dai depositi di acqua e dagli abbeveratoi. Al riguardo, si applicano, comunque, le norme di cui agli artt. 148, comma 7 e 153 del presente Regolamento.

Art. 81

Ricoveri per animali

1.La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione edilizia che si rilascia, sentito il parere del SISP e del Servizio Veterinario area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche per quanto di rispettiva competenza, sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, nel rispetto della normativa vigente. L'attivazione dell'impianto è subordinata ad Autorizzazione, rilasciata previo accertamento favorevole e rilascio parere dal Servizio Veterinario area Igiene degli Allevamenti. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di

Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere del competente organo di controllo che andrà richiesto sia nella fase di rilascio della concessione edilizia che nella fase di attivazione dell'impianto.

2.L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

3.I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolato e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica.

4.Devono avere una cubatura interna di almeno mc. 30 per ogni capo di grossa taglia o capi equivalenti.

5.Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile.

6.Per le porcilaie e per le stalle, la superficie finestrata deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a «vasistas» e, comunque, devono garantire un adeguato ricambio di aria.

7.La ventilazione dell'ambiente va intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30 prevedendone una ogni 120 mc. di stalla.

8.L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m. 3,20. Le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m. 2. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

9.Le porcilaie devono essere collocate ad almeno m. 10 dalle abitazioni e dalle pubbliche strade.

10.I locali destinati a stalla devono essere provvisti di idoneo BOX per l'isolamento degli animali sottoposti a provvedimenti di Polizia Veterinaria.

11.Le stalle devono essere dotate di servizi igienici adeguati se tra gli operatori vi è impiegato personale estraneo all'ambiente familiare.

Art. 82
Locali per la mungitura

1. La raccolta, la conservazione, il conferimento, il trasporto, la vendita, l'utilizzo ed il consumo del latte deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni della legge 3-5-1989, n. 169, del D.M. n. 185 del 9-5-1991, nonché le istruzioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 3-12-1991 (Gazz. Uff. Serie Speciale - n. 291 del 12-12-1991) e D.P.R. 14-1-97, n. 54, nonché la L. n. 283/62 e suo Regolamento di attuazione D.P.R. n° 327/80.

2. In ogni allevamento devono essere previsti idonei locali per la mungitura, l'immagazzinamento e il raffreddamento del latte nonché per il lavaggio e il deposito degli attrezzi utilizzati per la mungitura, separato dalla stalla e dai locali di ricovero degli animali, costruito in materiale impermeabile e lavabile sia sul pavimento che per un'altezza di m. 2 alle pareti, aerato, con protezione contro gli insetti, munito di impianto di acqua potabile e di lavello per il lavaggio delle mani degli addetti, nonché dotato di sistemi idonei per la conservazione del latte qualora questo non venga immediatamente conferito.

3. E' consentita la mungitura in stalla, alla posta, a condizione che:

- si utilizzi un'attrezzatura idonea (fissa e/o mobile - a carrello -) per la mungitura conforme ai requisiti richiesti al punto 2 lettere g) e d) ed alle condizioni fissate al punto 3 capitolo II del D.P.R. n. 54/97.

- sia installato all'interno del ricovero un idoneo punto attrezzato per l'igiene del Personale ivi operante.

Art. 83
Concimaie

1. Ogni allevamento di animali deve essere munito di concimaia, di dimensione proporzionata al numero dei capi allevati.

2. La costruzione e la gestione della concimaia devono essere autorizzate, previo parere obbligatorio e vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale, ai sensi delle norme vigenti e in particolare di quanto contenuto nel T.U.LL.SS. (n. 1265/34), nel D.Lgs n. 22 del 5/2/1997 e successive variazioni e Regolamenti attuativi.

3. La concimaia deve essere collocata ad almeno m. 20 dalle abitazioni e realizzata in modo da evitare qualsiasi forma di inquinamento del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente esterno.

Art. 84

Animali nel centro abitato

1. Non è consentita l'apertura o la riattivazione di allevamenti animali nel centro abitato. Tutti gli allevamenti bovini esistenti e quelli equini, in cui siano ricoverati più di tre capi, devono essere adeguati ai requisiti di cui all'art. 81 del Presente Regolamento, entro 3 mesi dall'entrata in vigore.

Gli allevamenti ovi-caprini, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei quali siano ricoverati capi in numero superiore a cinque, devono essere allontanati in maniera da risultare distanti non meno di 200 metri dal perimetro urbano.

Per comprovate esigenze locali possono essere concesse deroghe alla distanza dei metri 200 a condizione che le vie di accesso all'ovile non attraversino il centro urbano o che lo attraversino in maniera e per estensione tale da non impedire la pulizia del manto stradale, immediatamente dopo il passaggio del gregge, da effettuarsi in ogni caso da parte del proprietario o dal conduttore del gregge.

Gli allevamenti avicoli e cunicoli esistenti nel centro abitato alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno avere consistenza non superiore a 50 avicoli o 100 conigli.

I Proprietari e i detentori degli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono munirsi, entro 90 giorni, di nulla osta comunale che verrà rilasciato previo parere di idoneità del S.I.S.P. e di quello Veterinario Area "C"; in ogni caso i suddetti allevamenti devono possedere i seguenti requisiti:

- distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni confinanti;
- idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;
- buone condizioni di pulizia dei locali.

In ogni caso la permanenza degli allevamenti di cui al precedente capoverso deve essere subordinata all'assenza di qualsiasi rischio per l'igiene e la salute pubblica.

2. E' consentito detenere nelle civili abitazioni animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i regolamenti condominiali ed a condizione che dalla loro presenza non derivi alcun rischio per la salute pubblica né molestia per il vicinato.

La detenzione di animali a qualsiasi titolo è assoggettata dalla Legge 473/93.

La detenzione di animali d'affezione di grossa taglia deve essere, inoltre, compatibile con l'esigenza di garantire un adeguato stato di benessere permettendo di usufruire di idonee superfici e di ampiezze adeguate.

3. Nei Comuni rurali nelle civili abitazioni con giardino o cortile di almeno 100 mq. può essere consentita la presenza di non più di 10 avicoli o 10 conigli, previa autorizzazione su conforme parere del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria Area "C", nonché del competente organo di controllo in materia di tutela ambientale, che verificheranno quanto segue:

- a)-distanza dalle abitazioni confinanti di almeno m. 10;
- b)-idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;
- c)-pulizia e lavaggio del cortile o del giardino e del relativo ricovero degli animali;
- d)-mancanza di rischi per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 85

Abbeveratoi e vasche di lavaggio

1. Le acque degli abbeveratoi e quelle usate per il lavaggio e rinfrescaggio degli ortaggi devono essere convogliate a sufficiente distanza a valle dei pozzi e possono essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi perdenti.

2. Le suddette attrezzature devono essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di recupero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 25 dal pozzo.

3. Le acque usate non devono essere inquinate da microrganismi di origine fecale, né da residui di sostanze chimiche, tossiche e nocive.

CAPO VI

CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ LAVORATIVA

Art. 86

Norme di carattere generale

1. E' sottoposto alla vigilanza sanitaria l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori artigianali, cantieri, ecc., considerando come tali ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti.

2. Sono, altresì, oggetto di vigilanza sanitaria:

- a)- gli Istituti di istruzione e formazione professionale che includono nei loro programmi attività a carattere industriale, artigianale, sanitario e commerciale;
- b)- le attività che implicano l'uso continuo e subcontinuo e la esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi dello Stato;
- c)- le attività a domicilio come definite dall'art. 1 della legge 877 del 18-12-1973;
- d)- le attività agricole e zootecniche come definite all'art. 49 della legge del 19-3-1956 n. 303;
- e)- tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del D. L/vo n. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 87

Procedure autorizzative: pareri preventivi

1. Le procedure organizzative di insediamenti produttivi di beni e di servizi, comprese quelle per il collaudo, il rilascio dell'agibilità e dell'autorizzazione all'uso, di cui al successivo art. 88, sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998 n. 447 (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998 n. 301), per il quale la gestione dei relativi procedimenti è di competenza di specifica struttura comunale che la esercita, in forma anche associata, tramite lo "Sportello Unico". Pertanto le procedure di seguito riportate e quelle dell'articolo 88, si intenderanno automaticamente sostituite da quelle previste dal predetto "Sportello Unico" all'atto della sua istituzione. Chi intenda avviare nuovi insediamenti produttivi, così come definiti dall'art. 86, o ristrutturare e/o ampliare quelli esistenti deve, all'atto della domanda di concessione edilizia, allegare oltre a quella richiesta dall'Ufficio tecnico comunale, la seguente ulteriore documentazione:

- a)- planimetria in scala 1:100 specificando le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, i posti di lavoro, le attrezzature, i locali, l'illuminazione, l'eventuale presenza di fonti di surriscaldamento o raffreddamento, ecc., planimetrie e relazioni degli impianti se previste dalla normativa vigente;
- b)- relazione sui parametri incidenti sul microclima (superficie aeroventilante o refrigerazione ecc.):
- c)- relazione tecnica sul ciclo produttivo specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla comprensione dei cicli lavorativi;

- d)- relazione sui prevedibili fattori di nocività e sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
- e)- dichiarazione sull'eventuale inserimento dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. e successive modificazioni;
- f)- relazione sulle emissioni in atmosfera;
- g)- relazione sugli scarichi e sui sistemi di smaltimento;
- h)- relazione sulla produzione di rifiuti, sulla loro classificazione e sulle modalità di stoccaggio e conferimento;
- i)- per gli insediamenti produttivi soggetti al Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, la ditta deve presentare la «scheda informativa» per la notifica (di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazione di quelli esistenti) allo S.P.E.S.A.L. della A.U.S.L. LE/1 debitamente compilato in ogni sua parte;

2. La documentazione di cui al primo comma è indispensabile per una corretta valutazione dell'istanza.

3. Il Comune, ricevuta l'istanza, sottopone la documentazione, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, per il rilascio dei pareri di spettanza dei competenti Servizi. Per quanto attiene agli aspetti di tutela ambientale dovrà altresì essere acquisito preventivamente il parere del competente organo di controllo.

4. Il parere conclusivo, corredato da eventuali prescrizioni deve essere allegato alla pratica che, così completata, è inviata al vaglio della Commissione Edilizia per i successivi provvedimenti.

Art. 88

Procedure autorizzative

1. Ad ultimazione dei lavori, deve essere richiesta dal proprietario dell'immobile la concessione del permesso di abitabilità/agibilità. A tal fine gli organi tecnici comunali, il Servizio di Igiene Pubblica e il Servizio prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro in collaborazione con gli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale effettuano, per le rispettive competenze, i necessari sopralluoghi atti alla verifica:
- a)- della conformità progettuale dei locali;
 - b)- del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse carattere urbanistico-edilizio, igienico sanitario che di altro genere, ivi comprese quelle di sicurezza ed antinfortunistiche;

c)-del rispetto delle destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;
 d)-dell'eventuale presenza di cause o fattori di insalubrità nei confronti dell'ambiente interno ed esterno non emersi in sede di analisi progettuale.

2. Sulla base delle risultanze di detti sopralluoghi possono essere dettate ulteriori prescrizioni al cui rispetto sarà condizionato il rilascio dell'abitabilità/agibilità e destinazione d'uso.

3. Le lavorazioni non possono iniziare prima della concessione dell'abitabilità/agibilità e di destinazione d'uso, nonché prima che il legale dell'azienda abbia acquisito l'autorizzazione all'uso del locale da parte del Servizio Sicurezza e Prevenzione Ambienti di Lavoro.

4. Le Unità Produttive, come definite nell'art. 86, che ristrutturano la propria attività, che si trasferiscano o si insedino in nuovi locali, devono richiedere al Comune l'agibilità e autorizzazione all'uso dell'insediamento, presentando la documentazione di cui all'art. 87.

5. L'agibilità e l'autorizzazione all'uso di detti locali viene concessa previo parere degli organi tecnici comunali, del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda U.S.L. competente territorialmente, nonché degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale.

Art. 89

Superficie e Cubatura

1. Per i locali destinati o da destinarsi ad attività lavorativa la superficie e la cubatura devono essere quelle prescritte dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 90

Altezza

1. L'altezza minima dei locali destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriale, artigianali e commerciali, misurata con i criteri di cui al comma 3 - articolo 6 - D.P.R. 303/56 come modificato dal D.Lgs. 626/94, è fissata in metri

3.

Per i locali destinati a depositi o ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Art. 91 Illuminazione

1. In ogni ambiente di lavoro, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli ai fini dell'aerazione, dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari ad 1/8 della superficie in pianta del pavimento se realizzata su pareti laterali.

2. Le superfici finestrate poste alla copertura o ad un'altezza maggiore di 2,5 m. misurata dalla quota del pavimento ai fini del calcolo della superficie di illuminazione di cui al precedente comma, sono computate con un fattore di correzione moltiplicativo pari a 1,25.

3. La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior comfort visivo, alla eliminazione dei fenomeni di insolazione, alla facilitazione del ricambi d'aria.

4. Di adeguata illuminazione naturale, fatte salve condizioni tecniche che lo consentano, devono essere dotate anche le vie di comunicazioni tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale.

5. Negli ambienti destinati ad attività terziaria (uffici) la cui estensione non consenta la regolamentare illuminazione naturale sono ammesse le integrazioni mediante impianti di illuminazione artificiale.

6. ove non sia tecnicamente possibile realizzare quanto indicato al primo comma possono usufruire di illuminazione solo artificiale.

a) I locali o gli ambienti lavorativi che richiedono particolari condizioni di illuminazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;

b) I locali destinati ad attività commerciali, culturali ricreative, di pubblico spettacolo e di pubblici esercizi;

c) I servizi igienici;

d) I locali con presenza solo saltuaria di persone;

e) Gli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba per i quali non esista uso diverso;

f) L'ufficio di superficie massima di mq. 20,00 realizzato all'interno di ambienti lavorativi.

7. L'illuminazione artificiale deve essere realizzata in modo da consentire la buona visione, il normale comfort visivo ed il benessere dei lavoratori in tutti i punti di utilizzazione degli ambienti.

8. L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro ove sia necessaria una illuminazione localizzata il rapporto tra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore ad 1/5.

9. L'impianto di illuminazione artificiale deve possedere caratteristiche di adattabilità, facilità di erogazione della intensità luminosa e del numero di unità in funzione. Le condizioni illuminotecniche devono essere controllate periodicamente per evitare che l'invecchiamento delle lampade o il deposito delle polveri modifichi i parametri previsti. L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.

10. Nell'uso di lampade a fluorescenza o alogene è opportuno prevedere sempre la schermatura e per le seconde, ove possibile, un illuminamento indiretto.

11. L'impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal quadro elettrico di distribuzione separatamente da quello di forza motrice.

12. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolino il compito visivo.

13. Negli stabilimenti e negli ambienti in genere devono essere installati mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (art. 31 D.P.R. 547/55).

Art. 92

Microclima

1. In ogni ambiente di lavoro dovrà essere assicurata una areazione naturale diretta ottenuta attraverso superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo, non inferiore a 1/8 della superficie in pianta dell'ambiente. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al presente comma, sono computate con un fattore di correzione moltiplicativo pari a 1,5:

- a) le superfici finestrate apribili verticali contrapposte a quelle principali (intendendosi per principali quelle di maggior superficie) disposte razionalmente in modo da garantire il doppio riscontro d'aria nell'ambiente;
- b) le superfici finestrate apribili poste alla copertura e quelle verticali realizzate a diversi livelli (altezza), sfalsate tra di loro di una quota di almeno 1,5 m. (distanza verticale misurata quale differenza rispettivamente tra i lati superiore ed inferiore della finestra più bassa e quella più alta).

2. Qualora le aperture per l'aerazione naturale non sono equivalenti ad $1/8$ della superficie di pavimento, la stessa è riducibile ad $1/16$ purché vi sia un idoneo sistema di condizionamento o ventilazione artificiale.

3. Tutti gli ambienti devono avere una regolamentare superficie finestrata ed apribile. Ove ciò non sia tecnicamente possibile possono usufruire di aerazione solo artificiale:

- a) i locali o gli ambienti che richiedono particolari condizioni di aerazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;
- b) i locali o gli ambienti destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative, di pubblico spettacolo e di pubblici esercizi;
- c) i servizi igienici;
- d) i locali e gli ambienti con presenza breve e solo saltuaria di persone (esempio depositi);
- e) gli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso.
- f) gli uffici di superficie massima di 20 mq, realizzati all'interno di ambienti lavorativi;

4. Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma l'aerazione artificiale deve essere garantita mediante impianto di condizionamento dell'aria avente le caratteristiche ed i requisiti di cui ai successivi articoli.

L'impianto di condizionamento dell'aria deve essere capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i requisiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni, tenendo conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Per i locali/spazi di cui alle lettere c) ed e) dovrà essere garantita l'aerazione mediante apposito sistema o impianti come previsto nei singoli articoli per le specifiche destinazioni.

Per i locali/spazi di cui alla lettera d) deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il suddetto rapporto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari sempre che sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di particolari processi produttivi, possono consentirsi soluzioni alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalenti.

Per gli ambienti di cui alla lettera f), dove sia prevista la presenza solo saltuaria di persone devono essere garantiti almeno 2 ricambi/ora con immissione di aria esterna pulita, tramite impianto di aerazione artificiale; nei casi di presenza continua di operatori l'aerazione artificiale dovrà essere invece garantita mediante impianto di condizionamento dell'aria avente le caratteristiche ed i requisiti di cui ai successivi articoli.

Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a) e b) indipendentemente dalla presenza dell'impianto di condizionamento, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi ove previste, deve essere garantito un ricambio d'aria naturale (mediante apertura finestrata o canne di areazione) da valutarsi in funzione della attività svolta con superficie minima pari a 1/30 della superficie di pavimento.

Tale superficie è derogabile nei casi in cui l'impianto di condizionamento è fornito dei seguenti sistemi di:

- controllo in continuo e del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie;
- affidabilità di funzionamento mediante l'adozione di sistema di alimentazione elettrico indipendente ovvero di alimentazione da un gruppo di continuità o altri sistemi equivalenti.

5. In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di areazione artificiale (condizionamento, impianto di ventilazione artificiale) gli ambienti, se non dotati di regolamentare areazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del funzionamento degli stessi.

6. Allo scopo di assicurare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni, gli impianti di condizionamento devono soddisfare i requisiti di seguito riportati.

7. Requisiti minimi da garantire:

- a) il parametro un volume ambiente/ora un ricambio/ora può essere utilizzato per ambienti con volumi elevati e ridotta permanenza di persone.

Nella scelta del parametro da utilizzare deve privilegiarsi la soluzione restrittiva.

Il numero dei ricambi d'aria/ora consigliato può variare da un minimo di 6-10 per le fabbriche in genere e per le officine ad un massimo di 20-30 per fonderie, fornaci, forni da pane, lavanderie, sale macchine e caldaie, tintorie e 30-60 per i locali di verniciatura.

- b) temperatura operative per il periodo invernale: 20°-24° C o nei limiti stabiliti, dalle norme vigenti, per le singole destinazioni d'uso); per la stagione estiva deve essere compresa tra i 23° e 27° C e comunque con una differenza di temperatura tra aria interna ed esterna non > di 7°C.

- c) velocità dell'aria non > di 0,15 m/s misurata dal pavimento e ad una altezza di m 2;

- d) umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%,

- e) purezza dell'aria ottenuta mediante filtrazione;

- f) il rispetto dei limiti di rumorosità interna degli ambienti abitativi ed i limiti di zona di cui alla normativa vigente.

8. Le prese di aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di m. 3.00 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m.6.00 se su spazi pubblici. La distanza da camini o da altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il rinnovo.

9. E' vietata la realizzazione di prese d'aria da cavedi.

10 L'emissione dell'aria dall'impianto deve avvenire con ubicazione che eviti ogni situazione di danno o molestia alle persone. Tale requisito si ritiene soddisfatto quando l'allontanamento è previsto oltre il tetto ed a conveniente distanza da aperture finestrate(m.5).

11. Gli impianti di condizionamento devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una facile ed adeguata manutenzione e pulizia periodica nonché il mantenimento dei livelli di rumorosità nei limiti previsti.

Negli interventi di manutenzione particolare attenzione deve essere posta alla sostituzione periodica dei filtri.

Nella realizzazione dell'impianto è vietato l'uso di materiali coibenti di tipo fibroso all'interno delle canalizzazioni e di qualsiasi parte dell'impianto attraversata dall'aria in movimento.

Art. 93
Locali Sotterranei o seminterrati

1. Per i locali sotterranei o seminterrati, si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in particolare l'art. 8 del D.P.R. n. 303/56.

I locali non potranno essere adibiti ad alcuna attività lavorativa, senza la preventiva concessione di deroga al divieto posto dal richiamato art. 8, rilasciata, su richiesta del datore di lavoro, dallo S.P.E.S.A.L. della A.U.S.L., cui afferiscono le funzioni già dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 94
Servizi igienici

1. I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro di una dotazione di servizi collegati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato, calcolando le seguenti indicazioni ed aventi le caratteristiche riportate agli articoli successivi.
2. I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di riservatezza e comfort, sia alle necessità di una facile e rapida pulizia e devono essere distinti tra i due sessi ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.
3. LATRINE
 - a) la dotazione minima effettiva prevista è la seguente:
 - n. 1 wc fino a 5 addetti;
 - n. 2 wc fino a 15 addetti;
 - n. 3 wc fino da 15 a 30 addetti;
 - n. 1 wc ulteriore ogni 20 addetti o frazione;
 - b) I locali WC devono essere dotati di antibagno, che può essere comune per più WC;
 - c) Sia il locale WC che l'antibagno devono avere rispettivamente superficie minima di mq 1, con lato di accesso non inferiore a mt 1, devono garantire i normali movimenti delle persone e devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti;
 - d) Resta fatto salvo il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per i casi applicabili;
 - e) L'antibagno deve essere munito di lavabi o punti di erogazione d'acqua pari al numero dei WC serviti;

- f) Devono essere previsti lavandini o punti per l'erogazione di acqua potabile in numero non inferiore ad uno ogni 5 potenziali utilizzatori contemporanei;
- g) I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 metri devono di regola essere piastrellati, o, comunque, rivestiti con materiale impermeabile, liscio lavabile e resistente e dotati di piletta sifonata;
- h) L'altezza di tali locali non può essere inferiore a m. 2,40;
- i) I servizi igienici, locale WC antibagno devono avere aer-illuminazione naturale diretta non inferiore a 1/8 del complesso della superficie in pianta; in ogni caso la superficie finestrata apribile non può essere inferiore a 0,5 mq;
- l) Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere idonea aer-illuminazione naturale.

In tale caso devono essere dotati di impianto di aereazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 10 volumi /ora se in espulsione continua, ovvero 20 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato. L'aria di espulsione non può essere riciclata in nessun caso e deve essere allontanata oltre il tetto.

4. SPOGLIATOI

- a) La dotazione minima di spogliatoi per ambienti di lavoro, che presumibilmente hanno oltre 5 addetti contemporaneamente presenti, dovrà essere di almeno 1 locale spogliatoio distinto per sesso;
- b) Nelle aziende che occupano fino a 5 addetti potrà essere utilizzato come spogliatoio l'antibagno, purché lo stesso abbia le caratteristiche previste dal successivo punto f);
- c) Gli spogliatoi devono avere una superficie di mq 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a 5 Mq;
- d) I locali spogliatoi devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti, inclusi i servizi igienici;
- e) Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto, a doppio scomparto nei casi previsti da normative specifiche;
- f) Qualora l'antibagno venga utilizzato come spogliatoio, la superficie minima dello stesso, dovrà essere pari ad 1 mq per ogni utuillizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere inferiore a 3 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC;